

COMUNE DI CAMERANO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013)

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 27/04/2023

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Gestione dei rifiuti urbani	3
Art. 3 Istituzione della tariffa	3
Art. 4 Presupposti della tariffa comunale e modalità di computo delle superfici	3
Art. 5 Superfici ed aree non soggette a tariffa	5
Art. 6 Termini per l'applicazione della tariffa	6
CAPO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
Art. 7 Determinazione della tariffa – soggetto gestore	7
Art. 8 Soggetti passivi	8
Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art. 10 Tariffa per le utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	10
Art. 11 Istituzioni scolastiche statali	13
CAPO III MODALITA' GESTIONALI	14
Art. 12 Adempimenti a carico degli utenti - attivazione e cessazione dell'utenza	14
Art. 13 Tariffa giornaliera	16
CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	18
Art. 14 Riduzioni per la collaborazione attiva nella prevenzione dei rifiuti	18
Art. 15 Riduzioni tariffarie	18
Art. 16 Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di disagio socio-economico	200
CAPO V RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	21
Art. 17 Riscossione della tariffa	21
Art. 18 Verifiche e controlli	21
Art. 19 Sanzioni	23
Art. 20 Autotutela	23
Art. 21 Riscossione ordinaria	24
Art. 22 Riscossione coattiva	24
Art. 23 contenzioso	25
Art. 24 Ritardato pagamento	25
Art. 25 Rimborsi	255
Art. 26 Tasse, imposte ed addizionali	25
Art. 27 Il trattamento dei dati	26
Art. 28 Norme transitorie	27
Art. 29 Norme finali	27
ALLEGATO I	28

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori, ai sensi dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A tal fine nel territorio comunale sono stati realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico come meglio specificati nei successivi articoli e nell'Allegato 1.
3. L'Autorità competente di cui al comma 683, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 è individuata nell'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO 2 – Ancona (ATA).

Art. 2

Gestione dei Rifiuti Urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 21 del Regolamento comunale per la gestione del servizio, possono optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 10 comma 16.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore").

Art. 3

Istituzione della tariffa

1. A decorrere dall'01/01/2014 è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4

Presupposti della tariffa comunale e modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, come meglio specificato nei successivi commi, a

qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Sono quindi soggette alla tariffa:

- a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
- b) le aree coperte con strutture rimovibili (stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostrini; sono parimenti soggetti a tariffa balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
- c) Le aree scoperte ad uso privato o pubblico soggette alla tariffa sono quelle operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività (a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime);

3. Relativamente ai locali si precisa che:

- a) per locali adibiti ad uso abitativo, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);
- b) per i locali diversi dall'uso abitativo sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali (art. 184 comma 3) o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione.
- c) Per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi e in genere le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva.

4. Ai fini dell'attività di accertamento e fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla Tariffa di cui al comma 2, ai sensi del comma 645, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le esclusioni di cui al comma precedente. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sedi di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013. La superficie calpestando viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze non chiusi.

- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d) In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali.
 - e) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva.
5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa si presume comunque il possesso/detenzione qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo oppure qualora vi sia la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
 6. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, il possesso o la detenzione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
 7. Il possesso o la detenzione di locali e/o aree scoperte per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
 8. Ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti si intendono servite tutte le utenze comprese entro la distanza di 500 metri misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Art. 5

Superfici ed aree non soggette a tariffa

1. Non sono soggette a Tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o da idonea documentazione.
2. Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a Tariffa:
 - i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso, come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili alla rinfusa) e non allacciate a nessun impianto di rete (acqua, ecc.); oppure per le utenze non domestiche i locali e/o le aree non utilizzate per il mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via

esclusiva;

- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
 - le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m.1,50;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro) e le aree riservate al pubblico;
 - le terrazze scoperte destinate al pubblico e simili;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;
 - locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.
3. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali occupati dall'Istituto Comprensivo Camerano, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 11.
4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa vanno indicati nella denuncia iniziale o di variazione, con obbligo di allegare idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Art. 6 **Termini per l'applicazione della tariffa**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4, anche per quanto concerne la quota variabile riferita al residuo non riciclabile.
2. L'obbligazione al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree purché debitamente dichiarato con comunicazione di variazione di cui al successivo art. 12.

CAPO II
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7
Determinazione della tariffa – Soggetto Gestore

1. Il Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme vigenti, prende atto delle determinazioni tariffarie per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmesse dall'Ente Territorialmente Competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona) ai sensi della normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
2. Tali determinazioni tariffarie sono riepilogate nel Piano economico finanziario (PEF) quadriennale nel quale vengono individuati i costi efficienti del servizio per gli anni di riferimento, suddivisi tra parte variabile (costi di raccolta trattamento e smaltimento) e parte fissa (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione ecc.).
3. Sempre entro il suddetto termine, il Consiglio Comunale, dopo la presa d'atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario, provvede ad approvare il Piano Tariffario a questo conforme (commi 654 e 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013) nel quale viene definita la tariffa per l'anno di riferimento, gestita in piena titolarità dal Gestore del servizio di igiene urbana (comma 668).
4. La Tariffa è di conseguenza composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi suddetti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio pubblico, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compreso il costo di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..
5. La parte fissa viene calcolata in rapporto ai mq e ai coefficienti ka e kc previsti dal DPR 158/1999 come meglio specificato nei successivi artt. 9 e 10.
6. La misurazione dei rifiuti prodotti avviene applicando i criteri minimi previsti dal DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).
7. I costi variabili, per quanto disposto al comma precedente, sono rapportati alla misurazione indiretta della quantità di RUR (rifiuto urbano residuo ovvero residuo non riciclabile) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, mediante la rilevazione del volume del contenitore esposto, tramite lettura di un codice univoco *QR code o RFid*, inserito nello stesso, a cui è stata precedentemente associata l'utenza.
8. La quantità di rifiuto prodotto per ogni contenitore conferito è data dal volume del contenitore moltiplicato per il peso specifico; annualmente il Consiglio comunale con il Piano Tariffario determina la percentuale di riempimento dei contenitori ed il peso specifico, come meglio indicato nei successivi artt. 9 e 10.
9. La Tariffa è inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
10. La ripartizione dei costi totali del servizio tra le due fasce di utenza è stabilita dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario ed è effettuata in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, ovvero attraverso una misurazione indiretta della media dei conferimenti registrati in un determinato periodo di riferimento.

Art. 8 **Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) possenga o detenga locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la comunicazione iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi possiede o detiene in comunione i locali o le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di possesso/detenzione, la Tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica residente, ovvero dal proprietario, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dai soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai possessori o detentori degli alloggi in condominio. Se i possessori o detentori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'Amministrazione fiscale, la Tariffa per le parti in comune precedentemente descritte è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
7. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo non superiore a mesi sei che si esaurisce nel corso dello stesso anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è del possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Analogamente, nel caso di subaffitto il soggetto destinatario della tariffa rimane in ogni caso il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. In caso di affitto o comodato di licenze commerciali, di durata inferiore o uguale a sei mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari della licenza medesimi. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 9

Tariffa per le utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. Sono utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune, ivi compresi i locali pertinenziali all’abitazione anche se ubicati in indirizzi diversi, purché situati nell’ambito del territorio comunale; sono invece utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O.) le unità abitative, comprese le pertinenze, occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
3. Per le utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi (si considera il numero complessivo degli occupanti l’alloggio che solidalmente sono tenuti al pagamento) è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione anagrafica. È fatto salvo, comunque, il conguaglio (secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente Regolamento) per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d’anno (nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.) comunicate al soggetto gestore dall’anagrafe.
4. Per le utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O.) stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all’utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal successivo art. 12. In mancanza di denuncia, si considera un numero presunto di componenti il nucleo familiare di una persona ogni 28 mq. di superficie tassabile (da arrotondarsi per eccesso o per difetto al componente, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore a 0,50), fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.
5. La tariffa, come previsto dall’art. 8, è applicata di norma a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la tariffa è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
6. La quota fissa della tariffa applicata all’utenza domestica, determinata ai sensi del precedente art. 7, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e la sommatoria delle superfici imponibili corrette con un coefficiente K_a in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il medesimo coefficiente K_a (Allegato 1). Il suddetto rapporto è definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe.
7. Ciascuna utenza domestica è sempre tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per i servizi di igiene urbana messi a disposizione di tutti i cittadini, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.
8. La quota variabile della tariffa €/kg applicata alle utenze domestiche, determinata ai sensi del precedente articolo 7 e come meglio specificato nell’Allegato 1 del presente Regolamento, deriva dal rapporto tra i costi variabili imputati alle Utenze domestiche e i kg di rifiuti non riciclabili prodotti dalle stesse nell’anno precedente.

Il calcolo dei kg di rifiuto urbano prodotto, come previsto al precedente art. 7, avviene correlando il volume totale in litri dei conferimenti effettuati dalle utenze con gli appositi sacchetti dotati di codice *QR code*, ad una percentuale di riempimento e ad un peso specifico, determinati annualmente dal Consiglio comunale nel Piano Tariffario.

9. In considerazione dell'obbligo per l'utenza domestica di conferire i rifiuti al servizio pubblico, lo stesso viene offerto in misura tale da tener conto delle esigenze dell'utenza pur nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il Consiglio Comunale, pertanto, ai sensi del DM 20 aprile 2017 del MATTM, stabilisce annualmente con il Piano Tariffario un numero di conferimenti minimi annui (inferiore a quelli offerti) ritenuti necessari per soddisfare tale obbligo.
10. Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è quindi tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di conferimenti di rifiuto residuo non riciclabile di cui al precedente comma, fatta salva la concessione delle agevolazioni dei successivi commi 13 e 14. Pertanto, qualora venga rilevato un numero di esposizioni di sacchetti inferiore ai minimi annui, i conferimenti mancanti saranno addebitati al singolo utente, come previsto dalla normativa vigente, anche se lo stesso non abbia integralmente usufruito del servizio offerto.
11. Nel caso in cui l'utenza domestica non provvede a ritirare ovvero restituisce gli appositi sacchetti con codice *QR code* che il servizio prevede per i conferimenti, la stessa è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile della tariffa pari al numero minimo dei conferimenti di cui al precedente comma 10, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 13 e 14.
12. Ulteriore addebito tariffario sarà effettuato al singolo utente, nel rispetto del Piano Tariffario, per straordinari ritiri del residuo non riciclabile, aggiuntivi a quelli del calendario settimanale, resisi necessari a garantire l'igiene pubblica, conseguenti a comportamenti dell'utenza non conformi all'art. 12, comma 5, del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti, che abbiano comportato da parte del Gestore del servizio il non ritiro del rifiuto esposto, come previsto dall'art. 14, comma 18, del medesimo Regolamento e nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto vigente con il soggetto Gestore.
13. Per i locali che per loro natura sono da considerarsi U.D.O. o U.D.N.O. (cantine, garage, ecc.) ancorché non individuabili soggettivamente pertinenza a locali adibiti a civile abitazione, il soggetto passivo può presentare richiesta di non applicazione della parte variabile su dimostrazione della non produzione di rifiuti.
14. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Da tale numero sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione.
15. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre al soggetto gestore i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi ed ai cambi di residenza avvenuti nel trimestre di riferimento. Il Gestore provvederà al conguaglio di quanto effettivamente dovuto a seguito di tali variazioni entro l'ultima fatturazione riferibile all'anno di intervenuta variazione.

Art. 10

Tariffa per le utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo di cui al precedente art. 9, classificati sulla base delle seguenti categorie previste dal metodo normalizzato

approvato con D.P.R. n. 158/1999, adattate alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio comunale:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse, aree scoperte e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante e agriturismi
 8. Alberghi senza ristorante
 - 8bis Agriturismi senza ristorante
 9. Case di cura e riposo
 10. Ospedali
 11. Uffici, agenzie, studi professionali e medici
 12. Banche ed istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, hamburgerie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa la classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo ai fini IVA.
 3. I contenitori di rifiuto residuo non riciclabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel D.P.R. n. 158/1999 per la gestione dei Rifiuti Urbani, salva diversa richiesta dell'utente validata dal Gestore del servizio.
 4. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la categoria attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.

ATA RIFIUTI Prot.0002152-15/05/2023-ata-PC0001-0003-00060002-A-Per: 15/05/2023 0003

5. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione o denuncia iniziale o di variazione, salvo accertamento da parte del Gestore del servizio.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica, determinata ai sensi del precedente articolo 7, è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili corrette con un coefficiente Kc di cui al D.P.R. n. 158/1999 stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il corrispondente coefficiente potenziale di produzione Kc (Allegato 1).
7. Ciascuna utenza non domestica è sempre tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per i servizi di igiene urbana messi a disposizione di tutti i cittadini, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche, determinata ai sensi del precedente articolo 7, corrisponde al rapporto tra i costi variabili imputati alle Utenze non domestiche e i kg di rifiuti non riciclabili prodotti dalle stesse nell'anno precedente.
9. Il calcolo dei kg di rifiuto urbano prodotto, come previsto al precedente art. 7, avviene correlando il volume totale in litri dei conferimenti effettuati dalle utenze con gli appositi contenitori in dotazione identificati da codice QR code o Rfid, ad una percentuale di riempimento e ad un peso specifico, determinati annualmente dal Consiglio comunale nel Piano Tariffario.
10. Si considerano contenitori conferiti anche le esposizioni effettuate in via eccezionale in difformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione dei rifiuti (come da precedente art.7) accanto ai contenitori assegnati per il rifiuto non riciclabile; l'operatore della raccolta dopo aver verificato che il contenuto è conforme al rifiuto non riciclabile, provvede al ritiro del rifiuto con una ulteriore lettura dei codici dei contenitori esposti, indipendentemente dalla proporzionalità tra il volume del rifiuto "extra" e quello dei contenitori esposti.
11. In considerazione dell'obbligo per l'utenza non domestica di conferire i rifiuti al servizio pubblico (fatta eccezione per quanto disposto al successivo comma 16), lo stesso viene offerto in misura tale da tener conto delle esigenze dell'utenza pur nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il Consiglio Comunale, pertanto, ai sensi del DM 20 aprile 2017 del MATTM, stabilisce annualmente con il Piano Tariffario un numero di conferimenti minimi annui (inferiore a quelli offerti) ritenuti necessari per soddisfare tale obbligo, per l'intera volumetria posseduta dall'utente.
12. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è quindi tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di conferimenti dei contenitori di rifiuto residuo non riciclabile, di cui al precedente comma 11, fatta salva la concessione delle agevolazioni di cui al comma 7 e all'art.15, per cui qualora venga rilevato un numero di esposizioni di contenitori inferiore ai suddetti minimi annui (volume totale dei contenitori posseduti), i conferimenti volumetrici mancanti saranno addebitati al singolo utente come previsto dalla normativa vigente, anche se lo stesso non abbia integralmente usufruito del servizio offerto.
13. Analogamente nel caso in cui l'utenza non domestica non provvede a ritirare ovvero restituisce gli appositi contenitori del rifiuto residuo non riciclabile, vengono addebitati i conferimenti minimi di cui al comma 11 per una volumetria minima di 70 litri fatta salva la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 5.
14. Ulteriore addebito tariffario sarà effettuato al singolo utente, nel rispetto del Piano Tariffario, per straordinari ritiri del residuo non riciclabile, aggiuntivi a quelli del calendario settimanale, resisi necessari a garantire l'igiene pubblica, conseguenti a comportamenti dell'utenza non conformi all'art. 12, comma 5, del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti, che abbiano comportato da parte del Gestore del servizio il non ritiro del rifiuto esposto, come previsto dall'art. 14, comma 18, del medesimo Regolamento e nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto vigente con il soggetto Gestore.

15. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio commercio/edilizia dovrà comunicare entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre al Gestore i dati relativi alle denunce d'avvio o chiusura o modifica attività avvenuti nel trimestre di riferimento. Il Gestore provvederà al conguaglio di quanto effettivamente dovuto a seguito di tali variazioni entro l'ultima fatturazione riferibile all'anno di intervenuta variazione.
16. Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter, punto 2), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti nella misura prevista al successivo art. 15; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 11 **Istituzioni scolastiche statali**

1. Come indicato dal precedente art. 5, comma 3, le istituzioni scolastiche statali non sono soggette alla tariffa.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti di tali istituzioni è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente Regolamento nella misura corrispondente alla somma forfettaria, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale somma, è trasferita dal Comune al Gestore al ricevimento di apposita fattura.

CAPO III
MODALITA' GESTIONALI

Art. 12

Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

1. Gli utenti di cui all'articolo 8, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono comunque tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea comunicazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa presso lo sportello istituito dal gestore del servizio.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, le generalità dell'utente, la residenza, il Codice Fiscale e un recapito postale e di posta elettronica;
 - b) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c) il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e) il tipo di attività svolta e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f) la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento (indicando le aree di produzione di rifiuti speciali, ovvero pericolosi);
 - h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - i) in caso di comunicazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree ed il nominativo del precedente occupante ovvero del proprietario dei locali od area;
 - j) in caso di comunicazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente comunicazione; in caso di comunicazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione ed il nominativo del subentrante, qualora sia noto, o del proprietario dei locali od area;
 - k) la data di presentazione della comunicazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione (tenuto conto di, quanto specificato nel precedente art. 4, commi 6 e 7, che dovrà essere comunicato obbligatoriamente entro i successivi novanta (90) giorni.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 8 sono redatte sugli apposti modelli predisposti dal Gestore, da presentare con le modalità indicate nel modello; per quanto concerne l'inizio occupazione le stesse hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla comunicazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al soggetto gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la

variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.

6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la comunicazione di cessazione di cui al comma 2, lettera j), o comunicazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2, lettera d), si applicherà in analogia al disposto di cui all'art. 4, comma 6, la data di variazione anagrafica.
7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati alle UND ha effetto solo per il calcolo della quota variabile della tariffa e decorre dal mese successivo alla data di consegna del relativo contenitore.
8. Le richieste di cessazione del servizio nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine purché entro tali termini l'utente abbia provveduto alla restituzione o alla richiesta del ritiro dei contenitori consegnati; se la restituzione o richiesta di ritiro sia fatta successivamente la cessazione produce i suoi effetti dal giorno successivo. Resta salva la possibilità di verifica del Gestore.
9. Se la denuncia di cessazione del possesso/detenzione viene presentata con ritardo, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. In deroga a quanto previsto al precedente comma 8, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata di cessazione quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
10. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, variazioni componenti nucleo familiare, etc.) decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è prodotta entro i termini di cui al precedente comma 5, e saranno conteggiati nella fattura di conguaglio relativa all'anno di riferimento.
11. L'obbligo della comunicazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
12. Le comunicazioni, anche se non redatte su modello prescritto, sono valide qualora contengano tutti i dati e gli elementi indispensabili previsti nel modello e indicati, per l'inizio occupazione, al precedente comma 2, e siano fatte in forma scritta e firmata.
13. Il Gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax, mail o pec nel giorno del suo ricevimento, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
14. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
15. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano

un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

16. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 15, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 13 **Tariffa giornaliera**

1. A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento è istituita, ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani, dovuta da chi occupa o detiene temporaneamente a qualsiasi titolo, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa giornaliera è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con riferimento alla categoria di appartenenza (o alla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani) dell'utenza che occupa temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, diviso per 365 giorni e maggiorata di un importo percentuale del 50% in relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.
3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione è assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone/tassa.
4. Nel caso di affidamento della riscossione del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a soggetto terzo, le somme riscosse a titolo di tariffa giornaliera da quest'ultimo, al netto del compenso spettante, dovranno essere versate al Gestore del servizio, nei termini e modalità previste nell'apposito contratto. Tali somme verranno portate in detrazione al costo complessivo del servizio.
5. Per i banchi di mercato all'aperto vanno applicate le seguenti regole:
 - i mercati sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 previste dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 nel caso in cui i banchi di mercato occupino stabilmente la superficie;
 - nel caso in cui le occupazioni, pur se ricorrenti, non siano stabili (mercati settimanali e bisettimanali, etc.) la Tariffa è applicata in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.
6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa (risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti), lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore privato delle manifestazioni ed il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto che dovrà tener conto dei costi effettivi sostenuti dal Gestore. Nel caso in cui le

manifestazioni e gli eventi siano organizzati dall'Ente, si fa riferimento al contratto vigente con il Gestore del servizio.

7. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri previsti dai precedenti commi.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14

Riduzioni per la collaborazione attiva nella prevenzione dei rifiuti

1. La Tariffa è ridotta del 30% limitatamente alla quota variabile, per le **utenze domestiche** che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Per il mantenimento della riduzione, gli utenti devono consentire la verifica della corretta pratica del compostaggio.
2. La Tariffa è inoltre ridotta per le **utenze domestiche** con presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili per un minimo di n. 10 pezzi, anche se usati: riduzione del 30% della parte variabile.
3. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino "parlante" o fattura) indicante: I) la descrizione del bene acquistato; II) l'importo pagato; III) la data dell'acquisto; IV) l'identità e il codice fiscale del soggetto acquirente (che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario). La riduzione decorre dalla data dell'acquisto, ha durata fino al compimento del terzo anno del bambino/a, senza la necessità di rinnovo annuale.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili.
5. Agli asili nido che utilizzano pannolini lavabili e riutilizzabili è riconosciuta una riduzione del 15% della Tariffa, parte variabile; ciò a condizione che, all'atto della richiesta di riduzione, almeno un sesto dei bambini frequentanti utilizzi tali pannolini e che tale circostanza sia adeguatamente documentabile. La misura della riduzione è elevata al 30% se l'utilizzo è esteso ad almeno un terzo dei bambini. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante l'acquisto ed il corretto trattamento igienico-sanitario dei pannolini. La riduzione decorre dalla data della richiesta, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta, sussistendo le condizioni per averne diritto.
6. Con l'informatizzazione del Centro di Raccolta, il Consiglio Comunale potrà definire, in occasione dell'approvazione del Piano Tariffario incentivi a favore degli utenti che avranno conferito determinate frazioni di rifiuto differenziato a tale Centro.

Art. 15

Riduzioni tariffarie

1. La raccolta è prevista in tutto il territorio per cui non rileva la riduzione prevista dal comma 657 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
2. Come previsto all'art. 10 comma 16, ai sensi del comma 10, dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e del comma 649, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il produttore **non domestico** di rifiuti urbani secondo le disposizioni del Regolamento per la gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione totale o parziale della parte variabile della tariffa.

3. La riduzione totale della Tariffa variabile di cui al comma 2 è riconoscibile solamente quando l'utente non usufruisce totalmente del servizio pubblico per tutte le frazioni di rifiuto prodotte.
4. La riduzione parziale della Tariffa riconoscibile fino ad un massimo del 80% è determinata secondo la tabella seguente, in funzione della percentuale dei rifiuti avviati a recupero ottenuta dall'utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti avviati al recupero (certificata come previsto al comma 2 alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata secondo i relativi coefficienti Kd previsti dal metodo normalizzato, approvato con D.P.R. n. 158/1999). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti superiore di 0.5 o per difetto se uguale o inferiore a 0.5.

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero	%
Avvio a recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20
Avvio a recupero dal 26% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40
Avvio a recupero dal 51% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60
Avvio a recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	80

5. Le utenze non domestiche per usufruire dell'agevolazione di cui ai commi 2, 3 e 4 devono presentare la richiesta sull'apposito modulo predisposto dal Gestore entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, per consentire la compilazione delle schede del portale Orso dell'Osservatorio Regionale dei rifiuti corredata di autocertificazione che attesti che trattasi di rifiuti.
6. L'agevolazione è concessa annualmente in via preventiva ed è soggetta a conguaglio. A tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza all'ATA - utilizzando specifico modello predisposto dal Gestore, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 19, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
9. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile dovuta.
10. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 16

Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di disagio socioeconomico

1. Ai sensi del comma 682, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il Comune, nell'ambito degli interventi socioassistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, ai sensi del Regolamento Comunale per l'assistenza economica agli indigenti, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare all'ufficio Servizi Sociali del Comune, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso sono le persone in condizione di accertato disagio economico. Il sussidio sarà comunque corrisposto a copertura totale o parziale della tariffa dovuta limitatamente alla sola abitazione di residenza, ivi compresi i locali di pertinenza.
2. I sussidi di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di cui al presente Regolamento.

CAPO V
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17
Riscossione della Tariffa

1. Il Gestore, come previsto dal precedente art. 2 comma 3, provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione volontaria è disposta in più bollette/fatture periodiche emesse nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, con scadenza nei successivi 20 giorni (art. 23 TQRIF ARERA).
3. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura per importi superiori a 50 (cinquanta) euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della fattura. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
4. La tariffa è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
5. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di tariffa o sanzioni, questi possono essere applicati nella bolletta/fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura o nota di credito appositamente emessa.
6. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente, o da riconoscere al singolo utente, sia inferiore a € 5,00 (Euro cinque/00) nel caso in cui l'utenza sia cessata impedendo il conguaglio nelle fatture successive. Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di IVA, tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

Art. 18
Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede, oltre a svolgere le attività necessarie, ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'art. 12.
2. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati od elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
3. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il Gestore ha la facoltà di:
 - a) invitare l'utente o l'amministratore di condominio ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 (trenta) giorni;
 - b) in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato;
 - a. utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, etc.).
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti, o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
6. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il Gestore del servizio competente all'applicazione della Tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata o PEC, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il Gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
8. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del Codice civile.
9. Dopo aver esperito i necessari controlli, il Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione della sanzione e degli interessi moratori al tasso legale vigente, per il periodo cui la violazione si riferisce e comunque al massimo per 5 anni antecedenti quello in cui il controllo viene effettuato.
10. Nel caso in cui ricorra la previsione del precedente comma 8, per la definizione della tariffa dovuta per la quota variabile:
 - g) per le UD (utenze domestiche) si fa riferimento all'art. 9 commi 9 e 10, considerando contenitori di 70 litri.
 - h) per le UND (utenze non domestiche) si fa riferimento all'art. 10 commi 11e 12, considerando una volumetria di 120 litri.
11. Il provvedimento di cui ai commi 5 e 6, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi moratori, le

sanzioni comminate, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.

12. Per tutti i controlli divenuti definitivi il Gestore provvede trimestralmente ad aggiornare la banca dati delle utenze.

Art. 19 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
a) Infedele dichiarazione	€ 50,00	dal 50% al 100% della tariffa dovuta
b) Omessa dichiarazione	€ 50,00	dal 100% al 200% della tariffa dovuta
i) Mancata, incompleta o infedele risposta ai dati richiesti o questionario, ovvero comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 15	€ 100,00	€ 500,00

2. Le sanzioni di cui ai punti a) b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tariffa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della tariffa risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Art. 20 Autotutela

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente i provvedimenti emessi ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;

- c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d. evidente errore logico di calcolo;
- e. evidente errore sul presupposto dell'addebito

Art. 21 **Riscossione ordinaria**

1. Il Gestore provvede alla emissione delle bollette/fatture per l'addebito del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori nei modi e /nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ai sensi della Legge n. 147/2013 prevedendo almeno una modalità gratuita ai sensi del TQRIF (Determinazione ARERA n.15/2022).
2. In caso di crediti vantanti dall'utente, gli stessi sono compensati nelle bollette/fatture; è comunque prevista la compensazione automatica di crediti e debiti di importo inferiore a 50 euro ai sensi dell'art. 28 del TQRIF.
3. L'utente del servizio potrà effettuare il pagamento, entro il termine di scadenza indicato in fattura, attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche o altri mezzi di pagamento indicati dal Gestore. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

Art. 22 **Riscossione coattiva**

1. Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento. Tuttavia, si può procedere immediatamente all'avvio della procedura di riscossione coattiva quando sussistono rischi fondati di insolvenza dell'utente del servizio.
2. Il Gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a proprio carico, dalle norme di legge e dal presente regolamento.
3. Il Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 3, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.
5. La riscossione coattiva della Tariffa avviene, se non altrimenti disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 46/1999, dal D.Lgs. n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.
6. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Gestore e sotto la sua responsabilità, per la riscossione coattiva si può procedere con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente. La modalità scelta sarà comunicata al Comune e all'ATA.

Art. 23
Contenzioso

1. Le eventuali controversie relative ai corrispettivi addebitati alle utenze sono devolute all'autorità giurisdizionale ordinaria competente per valore, salvo successive modifiche della normativa di riferimento che intervenissero in merito.

Art. 24
Ritardato pagamento

1. Il pagamento della bolletta/fattura deve essere effettuato entro il termine indicato. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, il Gestore provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dal 31° (trentunesimo) giorno dalla data di scadenza e sino alla data di pagamento.

Art. 25
Rimborsi

1. L'Utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento della fattura. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal momento del pagamento; in caso di errore non imputabile al Gestore, gli interessi sono dovuti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
2. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore predispone la nota di accredito o il rimborso entro 120 giorni dall'istanza del contribuente e comunque non oltre la prima emissione di bollette/fatture se l'utente risulta ancora soggetto passivo della Tariffa. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione, il gestore predispone la nota di accredito o il rimborso dell'importo fatturato in eccedenza, riconosciuto non dovuto, entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 26
Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
2. La tariffa applicata, avendo natura corrispettiva, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
3. Il Gestore del servizio applica e riscuote sulla Tariffa il tributo ambientale di cui al D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) provvedendo a riversare alla Provincia di Ancona gli importi riscossi con modalità diversa dal F24.
4. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra Gestore del servizio ed Amministrazione provinciale da comunicare al Comune e all'ATA.

Art. 27
Il trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.
4. Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore del servizio; il Comune e l'ATA si configurano come Contitolari del trattamento per la gestione dei flussi informativi con il Gestore Titolare.

Nello specifico i soggetti coinvolti trattano i seguenti dati per le loro competenza:

- Gestore servizio rifiuti: gestione tariffa;
 - Comune: gestione flussi per aggiornamento anagrafiche comunicate al gestore;
 - ATA: gestione flussi per verifica corretto utilizzo del servizio e lettura conferimenti utenti;
5. Per esercitare i propri diritti in materia di privacy, gli utenti possono consultare le specifiche sezioni dei siti web di Gestore, Comune e ATA dove reperire i dati dei dpo e le modalità di contatto, nonché le informative estese.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Norme transitorie

1. Per l'anno 2023:
 - a) in deroga a quanto previsto all'art. 12, i termini previsti per iscrizioni, variazioni e cessazioni intervenute entro il mese di aprile sono differiti al 30 giugno;
 - b) in deroga a quanto previsto all'art. 15, i termini previsti entro il mese di gennaio per la presentazione della documentazione a conguaglio sono differiti al 30 giugno.

Art. 29
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2023.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
3. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della Tariffa rifiuti, conservano efficacia per il periodo accertativo consentito dalle norme.
4. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione Tariffa o dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.
5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06, nel D.P.R. n. 158/1999 ed alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom(n, s)_i} = QUF_{dom} \cdot S_i \cdot Ka_{(n)}$$

$TF_{dom(n, s)_i}$: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica i con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_i

QUF_{dom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento $Ka_{(n)}$.

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot(n)} \cdot Ka_{(n)}}$$

CFT_{dom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$S_{tot(n)}$: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$Ka_{(n)}$: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

Tali coefficienti sono stabiliti in maniera fissa dalla tabella 1a del DPR 158/1999 per i Comuni del centro Italia con popolazione maggiore a 5.000 abitanti

S_i : superficie dell'utenza domestica i .

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

La **quota variabile** della tariffa applicata alle **utenze domestiche**, ai sensi degli artt. 7 e 9 del presente Regolamento è determinata secondo la seguente espressione:

$$TV_{dom} = CuVR_{dom} \cdot P \cdot (Vm(l) + Ve(l))$$

TV_{dom} (€): *quota variabile della tariffa per un'utenza domestica*

$CuVR_{dom}$ (€/kg) : *costo unitario*

$$CuVR_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QtotR_{dom}}$$

CVD_{dom} (€): *totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche*

$QtotR_{dom}$ (kg): *quantità totale di rifiuti residui non riciclabili prodotti dalle utenze domestiche*

P (kg/l): *peso specifico medio rifiuto residuo non riciclabile (stabilito annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario)*

$Vm(l)$: *Volume minimo di rifiuto residuo non riciclabile (espresso in litri) a copertura dei costi variabili*

$$Vm(l) = Vs \cdot Cm$$

$Vs(l)$: *volume espresso in litri del sacchetto con codice QR code in dotazione ridotto della percentuale di riempimento determinata annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

Cm : *numero minimo di conferimenti stabilito annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

$Ve(l)$: *volume rilevato di rifiuto residuo non riciclabile eccedente il volume minimo $Vm(l)$;*

$$Ve(l) = Vs(l) \cdot Cr - Vm(l)$$

$Vs(l)$: *volume espresso in litri del sacchetto con codice QR code in dotazione ridotto della percentuale di riempimento determinata annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

Cr : *numero di conferimenti di sacchetti con codice QR code rilevati*

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

La **quota fissa** della tariffa per le **utenze non domestiche** si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, Sap)_i = QUF_{ndom} \cdot Sap(ap)_i \cdot Kc(ap)$$

$TF_{ndom}(ap, Sap)_i$: quota fissa (€) della tariffa per l'utenza non domestica i di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione K_c

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

CFT_{ndom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$: superficie totale dei locali dove si svolge la tipologia di attività produttiva ap

$Kc(ap)$: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività ap . I valori attribuiti a tale coefficiente saranno definiti annualmente dal Consiglio Comunale in una misura compresa tra i coefficienti minimi ed i coefficienti massimi riportati nella tabella 3a del DPR 158/1999 per i Comuni del centro Italia con popolazione maggiore a 5.000 abitanti.

$S_{ap}(ap)_i$: superficie dei locali dove si svolge la tipologia di attività produttiva ap dell'utenza non domestica i .

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

La **quota variabile** della tariffa applicata alle **utenze non domestiche**, ai sensi degli artt. 7 e 9, è determinata secondo la seguente espressione:

$$TV_{ndom} = CuVR_{ndom} \cdot P \cdot (Vm(l) + Ve(l))$$

TV_{ndom} (€): *quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica*

$CuVR_{ndom}$ (€/kg): *costo unitario*

$$CuVR_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QtotR_{ndom}}$$

CVD_{ndom} (€): *totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche*

$QtotR_{ndom}$ (kg): *quantità totale di rifiuti residui non riciclabili prodotti dalle utenze non domestiche*

P (kg/l): *peso specifico medio rifiuto residuo non riciclabile stabilito annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

Vm (l): *Volume minimo di rifiuto residuo non riciclabile (espresso in litri) per la copertura dei costi variabili*

$$Vm(l) = \left(\sum Vi(l) \right) \cdot Cm$$

$V_i(l)$: *volume in litri del singolo contenitore di rifiuto residuo non riciclabile richiesto dall'utenza non domestica dotato di codice QR code o RFid ridotto della percentuale di riempimento determinata annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

Cm : *numero minimo di conferimenti stabilito annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

$Ve(l)$: *Volume in litri rilevato di rifiuto residuo non riciclabile eccedente il volume minimo Vm*

$$Ve(l) = \sum(Vi(l) \cdot Cr) - Vm(l)$$

$V_i(l)$: *volume in litri del singolo contenitore di rifiuto residuo non riciclabile consegnato all'utenza non domestica dotato di codice QR code o RFid ridotto della percentuale di riempimento determinata annualmente dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario*

Cr : *numero di conferimenti rilevati.*